

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 1 - Compiti e Composizione

L'Assemblea di Zona ha i compiti e la composizione definiti dagli articoli 26 e 27 dello Statuto. È validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 2 - Convocazione

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno. Modalità, data ed orario dell'Assemblea vengono concordati in Consiglio di Zona, salvo oggettiva impossibilità. In via ordinaria è fissata ad inizio anno nell'ambito del calendario degli eventi di Zona individuato dal Consiglio. In via straordinaria è convocata, anche su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio di Zona, tramite comunicazione a tutti i soci adulti censiti in Zona, non oltre 15 giorni prima della data prevista.

I Responsabili di Zona informano il Consiglio di Zona in merito agli argomenti almeno 30 giorni prima della data prefissata. Il Consiglio a sua volta ne determina l'Ordine del Giorno definitivo, incluse le eventuali proposte pervenute dai singoli soci adulti, e la durata.

Entro e non oltre 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, ogni Co.Ca può far pervenire ai Responsabili di Zona proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.

Art. 3 - Servizio di Accoglienza

In ogni Assemblea è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti. Tale servizio è istituito dai Responsabili di Zona, che ne nominano il Capo responsabile, che può anche avvalersi di R/S in servizio e/o di altri Capi. Compito del Servizio è raccogliere l'iscrizione dei partecipanti e rilasciare apposito contrassegno o paletta nonché, in caso di elezioni, le relative schede per le votazioni a scrutinio segreto.

L'accoglienza inizia trenta minuti prima e termina trenta minuti dopo l'orario di inizio dei lavori comunicato con la convocazione.

Nel caso che i lavori dell'Assemblea siano programmati su due giorni, l'accoglienza è riaperta, con riferimento all'orario di ripresa dei lavori, nel secondo giorno con le stesse modalità limitatamente per i soci adulti che hanno comunicato per tempo ai Responsabili di Zona la loro impossibilità ad iscriversi nel giorno precedente.

Il Presidente, sentiti i membri del Consiglio di Zona, valuta la sussistenza delle cause di forza maggiore e decide se posticipare l'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea.

Art. 4 - Presidenza

All'inizio dell'Assemblea vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio di Zona. Compito primario della Presidenza è la definizione dell'ordine e dei tempi dei lavori e la gestione del loro corretto svolgimento. Le decisioni procedurali dei Presidenti sono definitive.

I Presidenti sono assistiti da due Segretari, nonché da tre o più Scrutatori nominati dai Presidenti stessi e presentati all'Assemblea in apertura dei lavori.

Art. 5 - Segretari

I Segretari provvedono alla redazione del Verbale dei lavori che deve indicare il numero dei membri presenti, contenere una sintesi dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni assunte dall'Assemblea. Inoltre unitamente agli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.

Il verbale deve essere sottoscritto dai segretari alla Presidenza e dai Responsabili di Zona ed inviato a tutti i membri del Consiglio di Zona entro 30 giorni.

Art. 6 - Dibattito

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti. I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia

pertinente all'argomento in discussione. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso dei Presidenti - nell'ordine di iscrizione.

I Presidenti, nell'ambito della programmazione dei lavori, determinano il tempo massimo per il dibattito. Hanno inoltre la facoltà di limitare il numero degli interventi ed il tempo a loro disposizione, valutata la relativa l'importanza dell'argomento in discussione.

Il proponente o uno dei proponenti della mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.

Art. 7 - Mozioni

L'Assemblea delibera a mezzo di mozioni presentate per iscritto da uno o più partecipanti al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.

Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.

Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni, queste verranno poste in votazione iniziando da quella che, a giudizio dei Presidenti, sentito il parere del Comitato Mozioni, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.

Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando se del caso dall'emendamento che, a giudizio dei Presidenti, sentito il parere del Comitato Mozioni, appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario. I Presidenti possono mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti. Il proponente o uno dei proponenti della mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica. Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che lo comunica all'Assemblea al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole e uno contrario.

Se approvata entra immediatamente in vigore.

I Presidenti non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine. Prima della conclusione dei lavori il Comitato di Zona può presentare mozioni che integrino quelle già approvate allo scopo di coordinarle.

Art. 8 - Votazioni

Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano. I voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione vengono computati separatamente.

L'Assemblea delibera considerando la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per le modifiche al presente regolamento è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto iscritti.

Art. 9 - Elezioni

Per l'elezione dei Responsabili di Zona e dei membri del Comitato di Zona ciascun avente diritto può proporre candidature ai posti da coprire.

La votazione per tali elezioni è preceduta da una discussione in cui i proponenti illustrano le ragioni delle candidature proposte, previa verifica della disponibilità. Qualora il candidato non sia presente in assemblea, i proponenti devono far pervenire alla Presidenza una sua disponibilità scritta.

È compito dei Presidenti stabilire il termine improrogabile di presentazione delle candidature, nonché l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i posti da coprire. L'eventuale arrotondamento è calcolato per difetto.

Per l'elezione a Responsabile di Zona e a membro del Comitato di Zona, è necessario ottenere i due terzi dei voti validamente espressi nella prima votazione, ovvero la metà più uno dei voti validamente espressi nella seconda votazione.

Qualora le due prime votazioni non fossero sufficienti a coprire tutti i posti vacanti, si procederà ad una terza votazione fra i candidati residui che abbiano riportato il maggior numero di voti, in numero doppio rispetto ai posti vacanti.

Anche da quest'ultima votazione risulterà eletto colui che avrà ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui per ciascuno scrutinio più candidati abbiano ottenuto la maggioranza prescritta per la votazione, saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato più voti ed in caso di parità si procederà ad un'ulteriore votazione di ballottaggio.

Art. 9 bis – Elezione Consigliere Generale

Per l'elezione a Consigliere Generale ciascun avente diritto può proporre candidature. Le candidature potranno essere proposte con una breve presentazione del candidato e della sua comunità capi o del comitato di zona, dal giorno successivo alla Assemblea di Zona precedente a quella in cui si svolgeranno le relative votazioni e sino al Consiglio di Zona precedente alla stessa Assemblea di Zona.

Sarà eletto Consigliere Generale il candidato che otterrà, nella prima votazione, la metà più uno dei voti espressi dagli iscritti all'Assemblea di Zona ovvero, nella seconda votazione, il maggior numero di voti fra i candidati che hanno ottenuto almeno il 40% dei voti espressi dagli iscritti alla stessa Assemblea.

Ove vi siano più candidati e nessuno di essi ottenga in seconda votazione il 40% dei voti, si procederà alla votazione tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Sarà eletto, tra i due, il candidato che otterrà il maggior numero di voti comunque superiore al 40% dei voti espressi dagli iscritti all'Assemblea di Zona.

Nel caso in cui i due candidati ottengano lo stesso numero di voti, comunque superiore al

40% dei voti espressi dagli iscritti all'Assemblea di Zona, si procederà ad una ulteriore votazione tra gli stessi candidati e risulterà eletto colui il quale otterrà la maggioranza dei voti espressi dagli iscritti alla stessa Assemblea.

In caso di ulteriore parità tra i due candidati verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di censimento quale socio adulto.

Art. 10 - Interrogazioni

Nell'ambito della programmazione dei lavori è riservato dai Presidenti uno spazio, di non più di trenta minuti, per eventuali "interrogazioni" rivolte al comitato di Zona, relativamente ad eventi e fatti di vita associativa di Zona o Regionale, che devono essere presentate per iscritto alla Presidenza.

Il presentatore ha diritto di illustrarle per non più di 3 minuti.

Segue una risposta dei membri del Comitato di Zona per non più di 5 minuti.

A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 firme, che viene inserita nei lavori di quell'Assemblea con tempi e modalità stabilite dai Presidenti.

Art. 11 - Modifiche

Il testo delle mozioni di modifica del Regolamento dell'Assemblea di Zona deve essere scritto e allegato alla Convocazione; queste mozioni vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente.

Novembre 2018